Codice A1816B
D.D. 7 gennaio 2021, n. 21
DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNSPA180 (Servitù)- Rinnovo concessione demaniale (Rep. n. 2353 del 18/06/2012), per l'occupazione di sedime demaniale con n. 1 attraversamento in subalveo con tubazione acquedotto del rio Pittavano, loc. Tetto Boschi, in comune di Robilante (CN). Richiedente: Società A.C.D.A. S.p.a.. - Cuneo.

ATTO DD 21/A1816B/2021 DEL 07/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNSPA180 (Servitù)- Rinnovo concessione demaniale (Rep. n. 2353 del 18/06/2012), per l'occupazione di sedime demaniale con n. 1 attraversamento in subalveo con tubazione acquedotto del rio Pittavano, loc. Tetto Boschi, in comune di Robilante (CN). Richiedente: Società A.C.D.A. S.p.a.. - Cuneo.

Vista l'istanza di rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con disciplinare Rep. n. 2353 del 18/06/2012, presentata in data 19/11/2020, (acquisita al. prot. n. 57791/A1816B), dalla Società A.C.D.A. S.p.a. – Cuneo, per l'occupazione di sedime demaniale con n. 1 attraversamento in subalveo con tubazione acquedotto del rio Pittavano, loc. Tetto Boschi, in comune di Robilante (CN) individuata catastalmente al F. 18, mappali n. 197 e 198.

Considerato che all'istanza di rinnovo della concessione è stata allegata una dichiarazione da parte di tecnico abilitato, Ing. Roberto Beltritti, inviata in data 19/11/2020, acquisita a prot. n. 57791/A1816B, attestante la non modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso, e che non sono state apportate variazioni all'opera già autorizzata, ai soli fini idraulici, con Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) P.I. 5091 rilasciata dalla Regione Piemonte – Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, Autorità Idraulica competente, con D.D. n. 1115/DB1410 del 07/05/2012.

Vista la concessione demaniale, rilasciata alla Soc. A.C.D.A. S.p.a.di Cuneo, con Disciplinare Rep. 2353 18/06/2012 con scadenza il 31/12/2020.

Preso atto che per l'attraversamento è sempre stato regolarmente versato il canone richiesto.

Considerato che l'istruttoria è stata esperita positivamente.

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 art. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000, art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

- di concedere, alla Soc. A.C.D.A. S.p.a.- Cuneo, il rinnovo della concessione per l'occupazione di sedime demaniale, (Rep. n. 2353 del 18/06/2012 con scadenza il 31/12/2020), per l'occupazione di sedime demaniale con n. 1 attraversamento in subalveo con tubazione acquedotto del rio Pittavano, loc. Tetto Boschi, in comune di Robilante (CN), individuata catastalmente al F. 18, mappali n. 197 e 198;
- di accordare la concessione a titolo precario per **anni diciannove, a decorrere dalla data di scadenza fino al 31/12/2039,** subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni meglio descritte nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;
- di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 188,00 (centoottantotto/00) e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- di dare atto che l'importo di Euro 188,00 (centoottantotto/00) a titolo di canone anno 2020 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;
- di dare atto che l'importo di € 34,00 (trentaquattro/00) ad integrazione del deposito cauzionale, sarà introitato sul capitolo 64730/2021 e impegnato sul capitolo 442030/2021;
- di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Bozza Disciplinare di rinnovo concessione per occupazione demaniale- servitù- -

CNSPA180-

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2353 del 18/06/2012) per l'occupazione demaniale con n. 1 attraversamento in subalveo, con tubazione acquedotto, del rio Pittavino, loc. Tetto Boschi, nel comune di Robilante (CN), ai sensi del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i..

Richiedente: Soc. ACDA S.p.A. con sede in comune di Cuneo, Corso Nizza, 88 – C.F.80012250041-P.IVA: 02468770041 - nella persona dell' Ing. Roberto Beltritti nato a ……. il ……., in qualità di Direttore Generale della Soc. ACDA S.p.A..

Art. 1 - Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2353 del 18/06/2012) per l'occupazione demaniale con n. 1 attraversamento in subalveo, con tubazione acquedotto, del rio Pittavino, loc. Tetto Boschi, nel comune di Robilante (CN) individuata catastalmente al F. 18 mappali 197 e 198. Il rinnovo della concessione è accordato fatte salve le competenze di ogni altro Ente o Amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per il mantenimento dell'opera.

Il rinnovo della Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1 viene accordato con riferimento all'Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) P.I. 5091 rilasciata dalla Regione Piemonte – Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, Autorità Idraulica competente, con D.D. n. 1115/DB1410 del

07/05/2012 ed alla dichiarazione tecnica a firma di Tecnico abilitato, inviata il 19/11/2020, relativa alla non modificazione dello stato dei luoghi, allegata a far parte integrante del presente disciplinare. Il mantenimento dell'opera oggetto della concessione, la gestione e manutenzione della medesima dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Idraulica sopra richiamata.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni diciannove e pertanto con scadenza al 31/12/2039.** L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare il sedime demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o allo stesso sedime demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e

pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dell'opera la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro 188,00 (centoottantotto/00).** Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art.6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 376,00**

(trecentosettantasei/00). Preso atto della costituzione del deposito cauzionale di € 342,00 (trecentoquarantadue/00), avvenuto al momento della costituzione della concessione Rep. n. 2353 del 18/06/2012, con la sottoscrizione della fideiussione Bancaria n. 460011453702 in data 22/05/2012 presso UniCredit S.P.A–Milano, **il concessionario è tenuto all'integrazione del deposito cauzionale di € 34,00 (trentaquattro/00).** Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art . 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in comune di Cuneo, corso Nizza n. 88. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo lì,

Firma del concessionario

_____

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente di Settore

Arch. Graziano Volpe

_____